

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ARCOBALENO A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACQUEDOLCI ME CORSO ITALIA 1

Numero REA: ME - 192291

Codice fiscale: 02780250839

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2004 - Statuto completo	2
--	---

Sansiveri - Scaffidi Abate Diego - Giuseppe Scaffidi
Fonti - Angelo Piscitello Notaio

REGISTRATO A CEFALU' IL 25 OTTOBRE 2004

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20
COMMI 2 E 3 D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE,
CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.**

**ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. N.642, TABELLA,
ART.19.**

ALLEGATO A
al N.Rep. 15237
N.Racc. 4467

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Acquedolci, la
società cooperativa denominata

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO A R.L."

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo
VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla coo-
perazione, si applicano, in quanto compatibili, le
norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Con-
siglio d'Amministrazione, sedi secondarie, succursa-
li, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre
duemilacinquanta e potrà essere prorogata con delibe-
razione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso
per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il prin-
cipio della mutualità, senza fini di speculazione pri-
vata ed ha per scopo: organizzare e gestire tutti i
servizi socio assistenziali in favore della famiglia,
dell'infanzia e dell'età evolutiva, anche in favore di
gestanti, puerpere, ragazze madri, nonché ammalati.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperati-
ve Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa,

così come definita all'articolo precedente, nonché i

requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, gestendo stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o in per conto terzi, ha come oggetto:

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile all'attenzione alle persone in difficoltà, con particolare attenzione al mondo della scuola;
- attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace, della nonviolenza e della mondialità;
- attività di formazione, consulenza, orientamento;
- attività di prevenzione ;
- centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali;
- attività di sostegno scolastico;
- centri, strutture, spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le strutture di accoglienza.

In questi servizi, la Cooperativa intende vivere lo spirito di San Leonardo Murialdo, amico, fratello e padre dei giovani, nell'amore oblativo per le persone in difficoltà.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale.

La Cooperativa, per il raggiungimento dei suoi fini può ancora:

- provvedere all'acquisto e/o affitto di immobili e locali in genere, idonei allo svolgimento dell'attività sociale;
- acquistare e prendere in affitto macchinari, mezzi di trasporto, attrezzature e pertinenze varie idonee allo svolgimento delle attività sociali;
- compiere ogni azione mutualistica e svolgere in genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento dei fini statuari;

- partecipare o aderire a consorzi aventi finalità analoghe;

- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile fra i Soci, qualora si renda necessario o utile per il migliore funzionamento della Cooperativa ;

- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare necessarie ed utili al raggiungimento dei fini sociali.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra menzionati, la Cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere previste dalle Leggi, emanate ed emanande, Regionali, Statali, Comunitarie e di ogni altro Ente; nonchè accettare eventuali donazioni e lasciti.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- precedenti esperienze di attività a favore dei minori;
- conoscenza e accettazione dello spirito educativo del Murialdo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio d'Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria

speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di

sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere in-

feriore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 36 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell' art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in-

terni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 36 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico,

nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 36 e seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 36 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.21, comma 4, lett. C) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'

art.2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dell' art.7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rim-

borso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui l'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 16 (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Soci volontari)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente a favore della Cooperativa.

Art. 18 (Diritti ed obblighi)

I soci sovventori e i soci volontari hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci ordinari, in riferimento a:

- domanda di ammissione (art.7);
- obblighi del socio (art.8);
- perdita della qualità di socio (art.9);
- recesso del socio (art.10);
- esclusione (art.11);
- delibere di recesso ed esclusione (art.12);
- liquidazione (art.13);
- morte del socio (art.14);
- termini di decadenza (art.15).

Art. 19 (Numero complessivo)

Il numero complessivo dei soci della categoria speciale, dei soci sovventori e dei soci volontari deve essere sempre inferiore alla metà del numero totale dei soci della cooperativa.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro cinquanta (E.50,00).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e dai soci volontari rappresentati da quote del valore nominale di euro cinquanta (E.50,00).

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle se-

guenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art 23 (Decisioni dei soci: oggetto)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), sono adottate nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere c) e d), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

Art. 24 (Decisioni dei soci: modalità)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere c) e d) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero in forma libera. Se un solo socio lo richiede, è obbligatoria la decisione scritta.

Qualunque sia la forma adottata, si dovrà concludere con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 60 giorni, e può esprimere un solo voto.
Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 25 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere c) e d) del precedente art. 23 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R o altro mezzo idoneo inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-

gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 60 giorni.

Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha diritto ad un solo voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio ordinario, sovventore o volontario.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

I soci provvedono ad eleggere un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 a 7 ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori.

Il Consiglio di Amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 31 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera

o altro mezzo idoneo da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 33 (Integrazione dei Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione stesso è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Le prestazioni degli Amministratori sono a titolo gratuito.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

**TITOLO VI
CONTROVERSIE**

Art. 36 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio, le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, ai sensi e per gli effetti previsti da-

gli articoli 38 e segg. del D.Lgs.5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 37 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro cinquemila (E.5.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra persone esterne alla cooperativa.

La loro nomina sarà effettuata dal Vicario Generale della Diocesi di Patti.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del con-

traddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamento)

Per meglio evidenziare i principi, le finalità e la metodologia dell'azione educativa e per meglio disciplinare il funzionamento interno, soprattutto i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio Amministrativo potrà elaborare apposito regolamento sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale,

di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Alessandro Armao - Luigi Carucci - Catanzaro
Marianna - Chiovetta Antonina - Chiovetta Concetta -
Crivillaro Carmela Elisabetta - Cusimano Gioacchino -
Adelasia Catena Lo Sardo - Gianfranco Niosi - Roberta
Sansiveri - Scaffidi Abate Diego - Giuseppe Scaffidi
Fonti - Angelo Piscitello Notaio